

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, CRISTONI, SALERNO, D'ADDARIO

Presentata il 20 aprile 1988

Modifica alla legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, non ha sortito l'effetto di realizzare l'alloggio di servizio per tutto il personale coniugato a causa dei ritardi avvenuti per la costruzione di nuovi edifici abitativi.

È auspicabile che in futuro, con il rifinanziamento per il triennio 1988-1991, il Ministero della difesa acquisti alloggi già costruiti — chiavi in mano — essendo autorizzato dall'articolo 4, comma 7, della citata legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni.

È opportuno, inoltre, che gli alloggi ex INCIS, ora IACP, continuino ad essere occupati dagli assegnatari in caso di trasferimento e di quiescenza con la modifica proposta all'articolo 5 della già citata legge 18 agosto 1978, n. 497, perché l'e-

voluzione in materia di edilizia pubblica sovvenzionata non è assimilabile a quelle esistenti per gli edifici che sono patrimonio dello Stato.

Dal costume consolidato scaturisce la necessità di modificare l'articolo 10, nel senso proposto, affinché gli attuali alloggi AST non vengano considerati di sistemazione temporanea con la contemporanea acquisizione di alloggi già costruiti per supplire al bisogno derivante dall'inattuata rotazione estendendo le concessioni al personale dell'Arma dei carabinieri e a quello della Guardia di finanza che presta servizio presso reparti che non fruiscono di alloggio di servizio per le Forze di polizia.

La modifica proposta all'articolo 14 è conseguente alla possibilità di acquistare

dal mercato abitativo alloggi già costruiti, senza negare la possibilità di costruzione laddove il mercato non offre garanzie.

La modifica proposta all'articolo 18 si rende necessaria per limitare l'applicazione delle disposizioni per gli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173.

La modifica dell'articolo 21 della citata legge 18 agosto 1978, n. 497, si è resa necessaria per sanare, parzialmente, la discriminazione in atto tra gli utenti di alloggi « ex INCIS » militari e di quelli già « demaniali » con la permanenza, all'atto del collocamento in quiescenza, per un periodo di tempo non inferiore alla posizione di « ausiliaria » ovvero di « trattenimento in servizio », o per i col-

locati in congedo assoluto per infermità ascrivibile a causa dipendente dal servizio.

Analogo trattamento viene riservato alla vedova o ai figli minorenni fino al raggiungimento della maggiore età o inabili a lavoro proficuo. Il soddisfacimento di tali esigenze potrebbe comportare, per l'AD, un'iniziale diminuzione del numero di alloggi a disposizione, ma giova ricordare che il rifinanziamento della legge 18 agosto 1978, n. 497, consente l'acquisizione, sul mercato, di ulteriori blocchi di alloggi di servizio.

La soluzione data con questa proposta di modifica alla legge 18 agosto 1978, n. 497, consentirebbe nel breve termine di 3/5 anni di risolvere definitivamente il problema alloggi per i militari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Gli alloggi ex INCIS — militari ora IACP rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso ».

ART. 2.

1. Il numero 3) dell'articolo 6, della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« 3) alloggi di servizio per famiglia di militari; ».

ART. 3.

1. L'articolo 10 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Gli alloggi di servizio per le famiglie dei militari di cui al numero 3) del precedente articolo 6 sono assegnati secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella circoscrizione presidiaria in cui è situato l'alloggio, compreso il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che presta servizio presso reparti che non fruiscono di alloggio di servizio per le Forze di polizia ».

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previ-

sione per l'acquisto o la realizzazione, a cura del Ministro della difesa, di altri alloggi ».

ART. 5.

1. L'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. All'atto del collocamento in quiescenza il concessionario dell'alloggio permane nello stesso per un periodo definito dal regolamento, comunque non inferiore al periodo della posizione di "ausiliaria" o trattenuto in servizio; permane sempre per lo stesso periodo se transita nella riserva o in congedo assoluto per infermità ascrivibili a cause dipendenti dal servizio.

2. La permanenza di cui al comma 1, è riferita agli alloggi di cui al numero 3) del precedente articolo 6.

3. Conservano i diritti del militare la vedova e i figli minorenni fino al raggiungimento della maggiore età o inabili a lavoro proficuo ».